

## LE ATTIVITÀ (E PASSIVITÀ) RESIDUE DELLE SOCIETÀ ESTINTE

di Raffaele Marcello

**La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva e ne determina l'immediata estinzione indipendentemente dai rapporti giuridici ad essa facenti capo, con la conseguenza che eventuali debiti o crediti pendenti sono a carico dei soci. Fra le conseguenze processuali, l'impossibilità di agire in giudizio.**

**La Corte di Cassazione, con le importanti sentenze a Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, è intervenuta a dirimere le incertezze interpretative in merito agli effetti conseguenti alla cancellazione della società sul piano sia sostanziale che processuale.**

### Premessa

Con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sulla sorte dei rapporti pendenti al momento della cancellazione di una società dal Registro delle imprese.

La Corte di Cassazione, ribadito l'effetto estintivo della cancellazione, fornisce una soluzione per così dire "in chiave successoria", identificando nei soci i successori della società estinta, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale.

Sul **piano sostanziale**, affermano le Sezioni Unite che qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

- a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
- b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Sul **piano processuale**, invece, la cancellazione dal Registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal Registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Se l'evento interruttivo non viene rilevato in giudizio nelle modalità previste dagli artt. 299 e ss. c.p.c., l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

### La cancellazione della società e gli effetti conseguenti

Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, l'art. 2495 c.c. dispone che i liquidatori in carica procedano nella **richiesta di cancellazione** della società dal Registro delle imprese.

Il via libera ai liquidatori per l'**ultimo adempimento** inerente alla cancellazione dipende dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, che, diversamente da quanto ordinariamente previsto per il bilancio d'esercizio, non avviene tramite intervento dell'assemblea dei soci con decisione a maggioranza, ma tramite un metodo di tipo presuntivo.

La cosiddetta "**approvazione tacita**" è infatti normativamente definita dal comma 1 dell'art. 2493 c.c., che testualmente recita: "*decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato*".

Esiste, inoltre, la possibilità di un'**approvazione espressa**" dello stesso bilancio finale di liquidazione, prevista dal comma 2 del predetto art. 2493 c.c., secondo cui: "*indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio*".

Si ha approvazione espressa, pertanto, quando tutti i soci, all'atto del pagamento delle quote di riparto del residuo attivo netto, rilascino al liquidatore quietanza liberatoria. La dottrina ritiene che possa ammettersi l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto anche da parte dell'assemblea dei soci in forma totalitaria, sempre che la delibera relativa venga assunta con l'unanimità dei voti.

Nel qual caso, difatti, l'assemblea dei soci non opererebbe, come ordinariamente accade, quale organo collegiale che assume le proprie delibere a maggioranza, bensì quale "rappresentante" di ciascun socio, che deve esprimere il proprio **parere favorevole**, onde poter pervenire all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

La dottrina ha messo in luce che nella prassi societaria il deposito nel Registro delle imprese è sovente subordinato all'approvazione dei soci che sono tenuti ad approvare *uti singuli* il bilancio in virtù della conseguente proponibilità del reclamo e in considerazione che non si tratta di procedimento assembleare in senso stretto.

In conseguenza alla regolare approvazione del bilancio finale di liquidazione, in forma tacita o espressa, i liquidatori devono **presentare istanza di cancellazione** della società all'ufficio del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, in base alla sede della società da cancellare.

Successivamente a tale evento si pone, allora, la questione delle c.d. **sopravvenienze attive e/o passive** rispetto alla cancellazione della società e del ruolo del conservatore del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

La giurisprudenza di merito si è espressa in più occasioni, ancorché con esiti differenti, riguardo alla casistica più frequente che è quella per cui nel bilancio finale di liquidazione persistano (ovvero non siano iscritte, pur essendosi manifestate), al momento della cancellazione, situazioni debitorie non estinte.

Occorre, in ogni caso, dedicare maggiore attenzione a tali problematiche soffermandosi sul "percorso" seguito dall'**interpretazione giurisprudenziale** offerta dalla Suprema Corte che si è allineata alla scelta effettuata dal legislatore della riforma del diritto societario.

### **L'orientamento giurisprudenziale: il quadro precedente**

Come si avrà modo di comprendere, nella prospettiva che si intende offrire, l'orientamento della giurisprudenza prevalente in merito alla coincidenza o meno tra **cancellazione dal Registro delle imprese** ed **estinzione di una società** è radicalmente mutato nel tempo. In particolare, il "punto di non ritorno", come si vedrà, è stato rappresentato dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), che ha inciso notevolmente sul testo del codice civile trasformandolo sensibilmente.

L'art. 2456 c.c., nella **versione antecedente alla riforma societaria** prevedeva che l'estinzione della società fosse subordinata al "*... completo esaurirsi dei rapporti giuridici, a prescindere dalla cancellazione dal Registro delle imprese*".

A tale precetto si uniformava la Corte di Cassazione, a più riprese (sentenze n. 646 del 15 gennaio 2007; n. 12114 del 23 maggio 2006; n. 15691 del 20 ottobre 2003; n. 12078 del 18 agosto 2003 e n. 11021 del 4 ottobre 1999), ribadendo la **prosecuzione della capacità giuridica** e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori, con l'affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società.

In sostanza, l'orientamento della giurisprudenza anteriore alla riforma del diritto societario (e *post* riforma con riferimento alle società poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2003), era costante nel sostenere la **non coincidenza tra la cancellazione dal Registro delle imprese**, da una parte, e **l'estinzione** vera e propria di una società, dall'altra.

Su tale posizione, con l'ulteriore sentenza (n. 14147 del 24 settembre 2003), la Suprema Corte ebbe ad affermare che "*... la cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l'Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti*

*della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale".*

In definitiva, qualora in seno ad una società posta in liquidazione, e successivamente cancellata dal Registro delle imprese, emergessero rapporti di credito o debito, ovvero contenziosi, non del tutto risolti, si riteneva che si fosse in presenza di una particolare ipotesi di prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività, anche processuale, della società stessa: ciò comportava, evidentemente, che i creditori sociali insoddisfatti avrebbero potuto rivalersi direttamente nei confronti della società.

È del tutto evidente, quindi, come, alla luce dell'interpretazione appena descritta, la cancellazione dal Registro delle imprese costituisca atto avente un'**efficacia meramente dichiarativa**, con funzioni di pubblicità legale. Quanto precede, manifestamente, determinava unicamente una presunzione di estinzione della società oggetto di cancellazione: presunzione, in quanto tale, suscettibile di prova contraria.

A seguito della  **riforma del diritto societario** , la disciplina della cancellazione della società è stata significativamente modificata, avendo previsto il legislatore con chiarezza il principio per cui l'estinzione della società è un effetto direttamente riconducibile alla cancellazione dell'impresa dal Registro tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 2495 c.c.).

Il giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Catania, adito da un creditore che chiedeva "la **cancellazione della cancellazione**" ai sensi dell'art. 2191 c.c., di una società in liquidazione sua debitrice, ha fornito, con il decreto 9 aprile 2009, un'interpretazione che "anticipa" il prevalente orientamento espresso dai Giudici di legittimità soltanto pochi mesi più tardi.

Più specificatamente, tale giudice ha rilevato che, nel caso in esame, il conservatore non avrebbe potuto rifiutare la cancellazione, né lui stesso decretarne l'eliminazione, stante la provenienza della relativa istanza dai soggetti in tal senso legittimati (i liquidatori) ed in presenza delle condizioni previste dalla legge, rappresentate dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci. La pronuncia, in particolare, mette in luce che, in virtù delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 2495 c.c., è possibile procedere all'iscrizione presso il Registro delle imprese della cancellazione di una società anche laddove in capo alla medesima sussistano ancora posizioni debitorie non estinte.

In tal modo, oltre a sancire l'estinzione della società conseguente all'avvenuta cancellazione, il legislatore delimita l'**azione di rivalsa dei creditori** nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Posto, poi, che il ruolo svolto dal conservatore del Registro delle imprese in sede di iscrizione di un atto consiste esclusivamente in un controllo di corrispondenza dell'atto alla regola legale, ovvero sia nell'accertamento circa l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, esulerebbe dai compiti del conservatore l'esercizio di un controllo di carattere sostanziale sulla domanda di iscrizione e sulla documentazione giustificativa della stessa, volto ad accertare la verità di quanto ivi riportato.

Successivamente, la Suprema Corte ha dato seguito alle indicazioni del legislatore attuandone i precetti nell'ambito di tre sentenze (nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010) emesse a Sezioni Unite. Tali pronunce, nell'affermare che con la cancellazione dal Registro delle imprese si verifica a pieno titolo l'**estinzione dell'ente**, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di creditori insoddisfatti, hanno ulteriormente statuito la retroattività dell'efficacia della disposizione alle cancellazioni avvenute in data anteriore al 1° gennaio 2004.

Le conclusioni raggiunte con riferimento ai tipi societari a base capitalistica vengono estese dalla Suprema Corte alle  **società di persone** , secondo cui: "La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1° gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, ..., si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità ...".

Il ragionamento fin qui condotto porta inevitabilmente a concludere che, alla luce delle previsioni di cui all'art. 2495 c.c., l'azione di rivalsa da parte di creditori insoddisfatti, siano essi privati, ovvero pubblici (come è l'Amministrazione finanziaria), possa rivolgersi unicamente nei confronti dei soci ed, eventualmente, dei liquidatori, sia pure con diversi limiti e a diverse condizioni. Dalle azioni di recupero poste in essere dai creditori insoddisfatti, ivi compreso il Fisco, sono escluse le società, una volta che le stesse siano state cancellate dal Registro delle imprese, con la conseguente contestuale estinzione e  **perdita della soggettività giuridica** .

A tal riguardo, va precisato che il credito erariale deve risultare  **esistente**  alla data di estinzione. In altre parole è necessario che il credito erariale sia "maturato" alla data di estinzione della società; quanto precede, prescindendo dal fatto che la materiale manifestazione della pretesa (attraverso la notifica ai soci o al liquidatore di un avviso di accertamento o di un processo verbale di constatazione) avvenga in un momento successivo, sia pure nel termine di decadenza dell'azione accertatrice ordinariamente stabilita entro il termine del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (art. 43 del d.P.R. n. 600/1973).

Con le sentenze n. 7676 del 16 maggio 2012 e n. 9110 del 6 giugno 2012, la Corte, pronunciandosi in tema di

controversie tributarie, ha precisato che il **trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci** della società avviene in base all'art. 110 c.p.c., dovendosi in tal caso i soci qualificare come successori a titolo universale della società estinta.

Le due sentenze qui rilevate enunciano il medesimo principio, vale a dire la successione a titolo universale del socio ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ponendo tuttavia alla base dello stesso presupposti non del tutto coincidenti. Mentre, infatti, nella sentenza n. 9110/2012 la natura di successori a titolo universale viene attribuita ai soci sulla base dell'affermazione secondo cui essi, per effetto della vicenda estintiva, divengono "*partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione*", la sentenza n. 7676/2012, mostrando una maggiore attenzione al dato testuale dell'art. 2495 c.c., precisa che il socio assume la qualifica di successore a titolo universale solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. La stessa sentenza precisa poi che la percezione di somme in base al **bilancio finale di liquidazione** non costituisce soltanto il limite quantitativo di responsabilità del socio in relazione al debito sociale, ma anche la condizione affinché si verifichi la successione processuale nel giudizio già instaurato contro la società, posto che il socio non è successore in quanto tale, ma lo diviene solo nella specifica ipotesi, prevista dalla legge, di riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (in senso conforme, sentenza n. 7976 del 16 maggio 2012).

Essendo la formazione di una comunione tra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione ipotesi ben diversa dalla fattispecie normativa di cui all'art. 2495 c.c., che prevede la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, viene legittimo chiedersi in quali termini il verificarsi di tale ipotesi sia idonea ad influire sulla limitazione quantitativa della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta.

### **I principi enunciati nelle recenti sentenze**

Le recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013) gettano nuova luce sulla dibattuta e controversa problematica della sorte dei rapporti giuridici pendenti facenti capo a società che, cancellate dal Registro delle imprese, siano pertanto estinte e vanno oltre rispetto al ragionamento seguito nelle precedenti sentenze, affrontando, in particolare, gli **effetti della cancellazione** delle società dal Registro delle imprese in ordine ai rapporti originariamente facenti capo alla società estinta, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché trascurati, o perché sopravvenuti.

Intervenendo in senso non difforme dalla precedente giurisprudenza citata (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010), le sentenze hanno inteso riconfermare la **valenza innovativa** individuata nella **formulazione dell'art. 2495 c.c.**, rinvenendo nella cancellazione di una società dal Registro delle imprese l'atto produttivo di un **effetto estintivo** per la società in questione.

Quanto alla annosa *quaestio* relativa ai rapporti facenti capo alla società estinta al momento della **cancellazione**, i giudici della Suprema Corte ripercorrono brevemente il disposto codicistico che vuole i **soci responsabili** verso i creditori secondo modalità conformi alle differenti tipologie societarie; per le società di capitali, come indicato dal comma 2 dell'art. 2495 c.c., i creditori potranno far valere le proprie ragioni verso i soci nei limiti delle somme da questi rimosse in sede di liquidazione e potranno altresì agire nei confronti dei liquidatori ove la responsabilità del mancato pagamento sia dipesa da questi.

Le Sezioni Unite procedono poi all'esame delle conseguenze che possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal Registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché trascurati ("**residui non liquidati**") o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza ("**sopravvenienze**").

Per una migliore chiarezza espositiva, i giudici di legittimità evidenziano che i "residui non liquidati" e le "sopravvenienze" possono riguardare non solo l'esistenza di debiti gravanti sulla società (c.d. "**rapporti passivi**"), ma anche quei crediti sui quali la società avrebbe potuto vantare dei diritti prima della cancellazione dal Registro delle imprese (c.d. "**rapporti attivi**").

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che l'estinzione della società produce pertanto un impatto sui rapporti attivi e passivi che va necessariamente analizzato non solo sotto il profilo del diritto sostanziale, ma anche sul piano processuale.

Partendo dalle **questioni di natura sostanziale**, le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che il legislatore si è unicamente preoccupato di disciplinare la sorte dei "rapporti passivi" ovvero dei **debiti sociali rimasti insoddisfatti** dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Il citato art. 2495, comma 2, c.c. stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.

Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre

unilateralmente del diritto altrui e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.

Pertanto, ritiene la Suprema Corte che se deve escludersi che la cancellazione dal Registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 c.c. implichi, per l'appunto, un **meccanismo di tipo successorio**.

La stessa regola vale per le società in nome collettivo (art. 2312c.c. - in questa ipotesi, ovviamente, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali) e per la società in accomandita semplice (art. 2324 c.c. - l'accomandante risponde solo entro i limiti della sua quota di liquidazione).

La *ratio* delle norme è evidente: impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale (la cancellazione dal Registro delle imprese), che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del proprio diritto.

La possibilità concessa ai creditori sociali di agire, successivamente alla cancellazione della società debitrice, nei confronti dei singoli soci è ricostruita dalla Suprema Corte in termini (almeno *lato sensu*) successorii: *“come nel caso della persona fisica la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente temperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali”*.

Mentre nel caso dei debiti sociali rimasti insoluti esistono norme di legge che, come si è sopra visto, consentono di stabilirne la sorte al momento della cancellazione della società dal Registro delle imprese, la legge tace in ordine alle conseguenze della cancellazione per i **crediti sociali** e i **residui attivi non liquidati**.

A parere della Suprema Corte, in questo caso occorre distinguere, da un lato, le mere pretese e i crediti controversi (non liquidi ed esigibili), dall'altro, i residui attivi non conosciuti al momento della cancellazione.

Nel caso di mere pretese e crediti controversi si dovrebbe presumere che la scelta della società di cancellarsi dal Registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza, sia da intendere come una manifestazione di **volontà di rinunciare a quella pretesa**. In altre parole, si presume che il liquidatore abbia privilegiato una più rapida conclusione del procedimento estintivo piuttosto che svolgere ulteriori attività volte ad azionare pretese, far accertare un credito, renderlo **liquido ed esigibile**.

Nel caso, invece, di residui attivi non liquidati che, se conosciuti, sarebbero stati suscettibili di ripartizione tra i soci, si dovrebbe applicare lo stesso meccanismo successorio che vale per i debiti non pagati: il fatto che, al momento della cancellazione, sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta che, estinta la società, s'instauri tra i soci, ai quali quei diritti o quei beni appartengono, un **regime di contitolarità** o di **comunione pro indiviso**.

Per quanto concerne, invece, gli **aspetti “processualistici”** della questione, è del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal Registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta. Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata.

In caso di **controversie pendenti al momento dell'estinzione**, infatti, l'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 9110/2012).

Si ritengono di conseguenza applicabili anche le disposizioni contenute negli artt. 299 ss. c.p.c., in tema di interruzione ed eventuale prosecuzione della causa. Le Sezioni Unite si premurano di sottolineare come le esigenze di **stabilità processuale** consentano eccezionalmente una prosecuzione del giudizio anche se l'estinzione e la conseguente interruzione non siano state fatte valere nei modi di legge, qualora intervenute durante il grado di giudizio. Diversa la soluzione prospettata in caso in evento estintivo intervenuto fra i diversi gradi di giudizio, nel qual caso è posto a carico di chi intenda agire processualmente svolgere le opportune verifiche sulla condizione soggettiva della controparte, in modo tale da proporre il giudizio di impugnazione verso la “giusta parte”, pena l'**inammissibilità dell'impugnazione stessa**. È, dunque, da ritenersi inammissibile (e non invece “nulla”) un'impugnazione che provenga dalla o sia indirizzata alla società estinta.

### **Riferimenti normativi**

- Cass., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072;
- Codice civile, artt. 2191, 2312, 2324, 2490, 2492, 2493, 2495;
- Codice di procedura civile, artt. 110 e 299 ss.;
- IRDCEC, Documento n. 11, La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione.